

La presente deliberazione viene affissa il 02/02/2026 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



Provincia di Benevento

COPIA Deliberazione n. 15 del 29/01/2026 del Presidente della Provincia

Oggetto: Mobilità compensativa ex art. 7 del DPCM n. 325 del 05.05.1988 tra un dipendente della Provincia di Benevento ed un dipendente del comune di Montesarchio (BN).

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventinove** del mese **gennaio** alle ore **14:00** presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis.

IL PRESIDENTE

VISTA l'allegata proposta del e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti;

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l'urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

VISTI:

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo Statuto Provinciale;**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:

DELIBERA

per tutte le motivazioni esposte nella proposta, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente, come segue:

- 1. DI PRENDERE ATTO** della nota prot. n. 30794 del 11.12.2025, agli atti dell'ufficio personale, con la quale il dipendente a tempo pieno e indeterminato, sig.ra --- omissis... ---, in servizio presso la Provincia di Benevento ed inquadrata nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Specialista in attività amministrative - contabili, ha manifestato la propria disponibilità al trasferimento per mobilità, nei ruoli del Comune di Montesarchio (BN), attraverso la procedura della mobilità compensativa per interscambio ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, mediante sostituzione con un dipendente del Comune di Montesarchio avente un equivalente profilo professionale, con riferimento ad analoga contestuale domanda presentata con nota del 11.12.2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30795 dal dipendente del Comune di Montesarchio (BN) con contratto a tempo pieno e indeterminato, sig. --- omissis... ---, inquadrato nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Funzionario amministrativo;
- 2. DI DARE INDIRIZZO** al dirigente del Servizio di Staff 2 – Gestione Giuridica del Personale, Pari Opportunità - affinché dia seguito, ponendo in essere i necessari atti e adempimenti nel rispetto della normativa vigente, alla procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., a fronte della convergente richiesta presentata dal dipendente a tempo pieno e indeterminato della Provincia di Benevento, sig.ra --- omissis... ---, inquadrata nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Specialista in attività amministrative-contabili e dal dipendente del Comune di Montesarchio (BN) con contratto a tempo pieno e indeterminato, sig. --- omissis... ---, inquadrato nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Funzionario amministrativo;
- 3. DI DARE ATTO** che detta procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio, compatibile con le disposizioni dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n.58/2019, non determina alcun incremento di spesa, in quanto non comporta complessivamente aumento nè del numero, nè del trattamento economico dei dipendenti in servizio, e che, per quanto attiene alle spese del personale di questo Ente, esse risultano comunque contenute nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia assunzionale;
- 4. DI DARE MANDATO** al dirigente del Servizio di Staff 2 Gestione giuridica del Personale, Pari Opportunità di:
 - adottare gli atti e gli adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento, che siano necessari a perfezionare la procedura di mobilità compensativa per interscambio di cui trattasi;
 - di verificare preliminarmente che non sussista contestuale interesse alla mobilità compensativa in oggetto da parte di altri dipendenti della Provincia di Benevento, mediante apposita comunicazione interna da inviarsi ai dipendenti provinciali;
- 5. DI DICHIARARE** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di

cui all'art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Mobilità compensativa ex art. 7 del DPCM n. 325 del 05.05.1988 tra un dipendente della Provincia di Benevento ed un dipendente del comune di Montesarchio (BN).
----------	--

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
Servizio di Staff 2 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità

PREMESSO CHE:

- nell'ordinamento giuridico disciplinato dal Testo Unico sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. la mobilità costituisce lo strumento mediante il quale si procede alla distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, che *“Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”*;
- l'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 citato, così come novellato dall'art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, dal D.L. n. 80 del 09.06.2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, e da ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'Amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra Amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli Enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza;
- il comma 2 dell'art. 30 individua una precisa e ordinata sequenza di adempimenti procedurali, dai quali si evince che la cessione del contratto costituisce l'istituto che consente alle Pubbliche Amministrazioni di attuare il principio previsto dal citato art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

- ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, *“in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”*;
- l'istituto della mobilità tra enti assume, pertanto, un ruolo primario, al fine di consentire un'ottimale distribuzione del personale pubblico nonché per garantire la sostenibilità dei livelli occupazionali del pubblico impiego;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988 prevede la possibilità dello scambio di dipendenti della Pubblica Amministrazione nei casi di domanda congiunta di trasferimento con compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e destinazione;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dapprima con la Circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010, ha precisato che la configurabilità della mobilità in termini di neutralità di spesa resta garantita solo ove avvenga tra Amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 20506 del 27 marzo 2015, al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi in tema di ricollocazione del personale degli enti di area vasta, ha inserito – tra gli altri argomenti – anche un paragrafo dedicato alla mobilità per interscambio (o per compensazione);
- in particolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione”, può essere mutuata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante *“procedure per l'attuazione del processo di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni”*, che, all'articolo 7, dispone che è consentita in qualsiasi momento - nell'ambito delle dotazioni organiche - la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altra amministrazione, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;
- il contesto normativo che riguarda tale istituto è quello della mobilità volontaria disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 che regola le procedure di mobilità di personale tra Pubbliche Amministrazioni ed attivabile nel rispetto dei principi di imparzialità e della trasparenza che devono guidare l'azione e la gestione delle risorse da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- a fronte della disciplina di carattere generale dettata dalla sopra riportata normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nel senso di ritenere che rispetto alla “mobilità per interscambio” si possa prescindere dall'adozione di avvisi pubblici di cui all'art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
- in ogni caso, rimane ferma la necessità che le Amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, verificando (a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti), l'eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione;

Rilevato che:

- la normativa di riferimento prevede, pertanto, la possibilità di uno scambio di dipendenti della P.A. purché esista “l'accordo” delle Amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano “corrispondente” categoria e profilo professionale, con ciò realizzandosi unicamente una contestuale reciproca sostituzione di dipendenti che ricoprono un determinato ruolo, sostanzialmente neutra per le Amministrazioni coinvolte, in quanto non copre fabbisogni evidenziati nel piano occupazionale, nè genera nuovi bisogni o maggiori oneri;
- la mobilità reciproca, se tali condizioni sono realizzate, non è soggetta ad alcuna restrizione, in quanto si realizza ad invarianza di spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di personale appartenente alla stessa qualifica funzionale tra due distinti Enti;
- in tal senso si sono espresse anche le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, fornendo parere su specifici quesiti in materia (ex multis, deliberazione n. 049/2010/PAR e deliberazione n. 65/2013/PAR Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; deliberazione n. 71/2016/PAR Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria);

Tenuto conto che la mobilità reciproca è compatibile con le disposizioni dell'art. 33 del D.L. n.34/2019, convertito in legge n. 58/2019, e del relativo Decreto attuativo del 17 marzo 2020, posto che “*lo scambio di personale appartenente alla stessa categoria giuridica, posizione economica e profilo*”, se avviene in termini contestuali, non comporta variazione della spesa complessiva del personale dipendente e, pertanto, rispetta il valore soglia stabilito dal richiamato art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, purché l'operazione sia conclusa in modo contestuale o nell'anno di riferimento, in quanto non determina un accrescimento del contingente di personale impiegato, ma favorisce la razionale distribuzione ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 senza incidere sui saldi di finanza pubblica (cfr. delibere Corte dei Conti - Sez. Regionale Umbria n. 117/2020 e n. 110/2020)

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 30794 del 11.12.2025, la sig.ra --- omissis... ---, dipendente della Provincia di Benevento, inquadrata nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Specialista in attività amministrative, ha presentato domanda di mobilità compensativa prevista dall'art. 7 del DPCM del 05/08/1988, per interscambio con il sig. --- omissis... ---, dipendente del Comune di Montesarchio (BN), inquadrato nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Funzionario amministrativo;
- con nota prot. n. 30795 del 11.12.2025, il sig. --- omissis... ---, dipendente del Comune di Montesarchio (BN), inquadrato nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Funzionario amministrativo, ha presentato domanda di mobilità compensativa prevista dall'art. 7 del DPCM del 05/08/1988, per interscambio con la sig.ra --- omissis... ---, dipendente della Provincia di Benevento, inquadrata nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Specialista in attività amministrative-contabili,
- il personale del Servizio Gestione Giuridica del Personale ha provveduto all'istruttoria delle istanze richiedendo, con nota prot. 450 del 09.01.2026, i nulla osta favorevoli da parte degli organi competenti sia della Provincia di Benevento che del Comune di

Montesarchio;

- il dirigente del Settore 2 amministrativo finanziario della Provincia di Benevento, con nota prot. n.464 del 09.01.2026, ha trasmesso il nulla osta al trasferimento della sig.ra --- omissis... --- presso il Comune di Montesarchio;
- il Comune di Montesarchio, con nota prot. n. 632 del 12.01.2026, ha trasmesso il nulla osta al trasferimento del sig. --- omissis... --- presso la Provincia di Benevento;

VERIFICATI:

- la sussistenza dello stesso regime giuridico dei rapporti di lavoro subordinato instaurati con gli istanti presso i rispettivi Enti di appartenenza, vale a dire con contratto a tempo pieno e indeterminato;
- la corrispondenza tra le aree professionali e le categorie di inquadramento dei due dipendenti coinvolti, vale a dire l'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D);
- l'appartenenza dei due Enti coinvolti dalla procedura di mobilità compensativa al medesimo Comparto della contrattazione, vale a dire Funzioni Locali;
- la presenza di un "corrispondente" profilo professionale rivestito dagli interessati, vale a dire Funzionario Amministrativo-contabile presso la Provincia di Benevento e Funzionario Amministrativo presso il Comune di Montesarchio (BN);

ATTESO CHE:

- l'istituto in esame consente di conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della Pubblica Amministrazione globalmente intesa, in quanto, concretandosi nella mera cessione del contratto di lavoro, non genera incremento di spesa nel settore pubblico e, nel caso specifico, tale mobilità compensativa per interscambio non costituisce, per la Provincia di Benevento, nè cessazione nè assunzione;
- pertanto, nell'ambito delle previsioni dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, può farsi rientrare anche la mobilità per interscambio di due dipendenti, ovvero quella attuata per passaggio diretto tra diverse Amministrazioni in cui gli Enti si scambiano i dipendenti (su iniziativa o con il consenso degli stessi) realizzando una scelta organizzativa neutrale, che non lascia margini alle aspettative di altri soggetti;
- la mobilità compensativa per interscambio deve avvenire tra dipendenti aventi profili professionali corrispondenti e pari area/categoria di inquadramento;
- ai sensi del nuovo sistema di classificazione di cui al CCNL funzioni locali del 16.11.2022, sia il Funzionario Amministrativo che lo Specialista in attività amministrative contabili rientrano nella medesima area contrattuale, garantendo la stessa posizione giuridica ed economica

TENUTO CONTO CHE:

- tale mobilità compensativa non modifica il rapporto tra spesa corrente e spesa del personale, in quanto non genera alcuna variazione della spesa sia a livello del singolo Ente che del complessivo sistema di finanza pubblica;
- anche secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. nota del 27 marzo 2015, al

prot. 20506) è consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altre Amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;

RILEVATO che detta procedura della mobilità compensativa per interscambio non determina alcun incremento di spesa non essendo aumentato né il numero, né il trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio, complessivamente considerati e, per quanto attiene alle spese del personale di questo Ente, esse risultano comunque contenute nei limiti e nei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia assunzionale;

OSSERVATO che non sussistono cause ostative all'avvio della procedura di mobilità per compensazione in oggetto, atteso che i dipendenti dei due Enti coinvolti rivestono un equivalente profilo professionale e il medesimo inquadramento giuridico, vale a dire dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex categoria D) con profilo professionale di Specialista in attività amministrative;

PRESO ATTO che ad oggi non risultano pervenute ulteriori richieste di mobilità per interscambio da parte di altri dipendenti, né per l'Area professionale e il profilo di cui trattasi, né per alcun altro profilo professionale;

ATTESO che sussiste la necessità di verificare preliminarmente che non sussista contestuale interesse alla mobilità compensativa in oggetto da parte di altri dipendenti della Provincia di Benevento, mediante apposita comunicazione interna da inviarsi ai dipendenti provinciali appartenenti alla medesima area e profilo professionale oggetto della mobilità in parola;

CONSTATATO CHE:

- la mobilità sarà effettuata nel rispetto dei vincoli normativi vigenti e delle disponibilità economiche dell'Ente;
- lo scambio per compensazione tra dipendenti all'interno delle due Amministrazioni garantisce la necessaria neutralità della mobilità sugli equilibri economico-finanziari di questo Ente;

PRECISATO che l'Ente:

- a) non versa in situazione deficitarie;
- b) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l'applicazione della sanzione dell'impossibilità di procedere ad assunzioni;
- c) ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa per il personale;
- d) ha approvato la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 di cui agli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, costituente un'apposita sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), e ha trasmesso la relativa documentazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- e) ha adottato e rispettato il Piano triennale delle azioni positive relativo al triennio 2025-2027, tendente ad assicurare la pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 198/2006) e costituente un'apposita sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO);

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 21 del 14.04.2025, avente ad oggetto l'approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

- n. 22 del 14.04.2025, avente ad oggetto l'approvazione definitiva dello Schema di Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati;

Visti e richiamati:

- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2025, articolo unico, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."

RITENUTO, pertanto, di impartire apposito indirizzo al dirigente del Servizio di Staff 2 – Gestione Giuridica del Personale, Pari Opportunità, affinché dia seguito, ponendo in essere i necessari atti e adempimenti nel rispetto della normativa vigente, alla procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., a fronte della convergente richiesta presentata dal dipendente a tempo pieno e indeterminato della Provincia di Benevento sig.ra --- omissis... ---, inquadrato nell'Area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria "D", posizione economica D1) con il profilo professionale di "*Specialista in attività amministrative*", e dal dipendente del Comune di Montesarchio (BN) con contratto a tempo pieno e indeterminato, sig. --- omissis... ---, inquadrato nell'Area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria "D", posizione economica D1) con il profilo professionale di "Funzionario Amministrativo";

VISTI:

- il D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, l'art. 30 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente CCNL comparto Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO la competenza del Presidente della Provincia all'assunzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della legge n. 56/2014

PROPONE DI DELIBERARE

per tutte le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente, come segue:

- 1. DI PRENDERE ATTO** della nota prot. n. 30794 del 11.12.2025, agli atti dell'ufficio personale, con la quale il dipendente a tempo pieno e indeterminato, sig.ra --- omissis... ---, in servizio presso la Provincia di Benevento ed inquadrata nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Specialista in attività amministrative - contabili, ha manifestato la propria disponibilità al trasferimento per mobilità, nei ruoli del Comune di Montesarchio (BN), attraverso la procedura della mobilità compensativa per interscambio ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, mediante sostituzione con un dipendente del Comune di Montesarchio avente un equivalente profilo professionale, con riferimento ad analoga contestuale domanda presentata con nota del 11.12.2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30795 dal dipendente del Comune di Montesarchio (BN) con contratto a tempo pieno e indeterminato, sig. --- omissis... ---, inquadrato nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Funzionario amministrativo;
- 2. DI DARE INDIRIZZO** al dirigente del Servizio di Staff 2 – Gestione Giuridica del Personale, Pari Opportunità - affinché dia seguito, ponendo in essere i necessari atti e adempimenti nel rispetto della normativa vigente, alla procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., a fronte della convergente richiesta presentata dal dipendente a tempo pieno e indeterminato della Provincia di Benevento, sig.ra --- omissis... ---, inquadrata nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Specialista in attività amministrative-contabili e dal dipendente del Comune di Montesarchio (BN) con contratto a tempo pieno e indeterminato, sig. --- omissis... ---, inquadrato nell'area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D), profilo di Funzionario amministrativo;
- 3. DI DARE ATTO** che detta procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio, compatibile con le disposizioni dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n.58/2019, non determina alcun incremento di spesa, in quanto non comporta complessivamente aumento nè del numero, nè del trattamento economico dei dipendenti in servizio, e che, per quanto attiene alle spese del personale di questo Ente, esse risultano comunque contenute nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia assunzionale;
- 4. DI DARE MANDATO** al dirigente del Servizio di Staff 2 Gestione giuridica del Personale, Pari Opportunità di:
 - adottare gli atti e gli adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento, che siano necessari a perfezionare la procedura di mobilità compensativa per interscambio di cui trattasi;
 - di verificare preliminarmente che non sussista contestuale interesse alla mobilità compensativa in oggetto da parte di altri dipendenti della Provincia di Benevento, mediante apposita comunicazione interna da inviarsi ai dipendenti provinciali;
- 5. DI DICHIARARE** la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi e per

gli effetti di cui all'art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

Benevento, li 26/01/2026

*Il Responsabile del
f.to Ing. Michelantonio Panarese*

*IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis*



Provincia di Benevento

Proposta di Delibera Presidenziale N. 24 del 26/01/2026
Servizio di Staff 2 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del Servizio di Staff 2 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 27/01/2026

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 28/01/2026

Il Responsabile EQ
Servizio Programmazione e Bilancio
f.to Dott. Armando Mongiovi

Il Dirigente FF
Settore Amministrativo-Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Nino Lombardi

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- **è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.**

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

=====

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 29/01/2026

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis
